



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2021-2022**

## **Comunicato Ufficiale N. 202 del 14/01/2022**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 dicembre 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: GIAMPAOLO PINTO  
Componenti: GIOVANNI GRAUSO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**16) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SGURGOLA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 16 LND DEL 25/11/2021 (Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – TORRICE CALCIO del 20/11/2021 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Frosinone)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 172 del 17/12/2021**

Con il reclamo in epigrafe, la società ha appellato la decisione del Giudice Sportivo che l'aveva sanzionata con l'ammenda di € 500,00 e l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse. Veniva convocata la società che rinunciava all'audizione e non si presentava per motivi di salute. Si deve preliminarmente rilevare che, a seguito del preannuncio del 29/11/2021 e che il reclamo è stato inviato il 30/11/2021, mentre la decisione del Giudice Sportivo è stata pubblicata con Comunicato Ufficiale del 25.11.2021. A ben vedere, l'art. 76 C.G.S., comma 2 prevede che "il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare". Il gravame risulta, quindi, proposto in violazione della procedura di cui all'art. 76 C.G.S. poiché inoltrato oltre il termine previsto per i reclami soggiacendo pertanto irrimediabilmente alla sanzione dell'inammissibilità. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### **DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art. 76, comma 2 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

**17) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ P.D. MONTESPACCATO S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 97 SGS DEL 2/12/2021**

**(Gara: MONTESPACCATO S.R.L. – ACCADEMIA CALCIO ROMA del 28/11/2021 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza Maschile)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 172 del 17/12/2021**

Con il reclamo in epigrafe, la società P.D. Montespaccato s.r.l., ha chiesto la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo, assumendo di aver effettuato, come da regolamento, n. 7 sostituzioni e non n. 8 così come riportato nel Comunicato Ufficiale n.97 SGS del 2/12/2021.

Specificava altresì la ricorrente che il verbale di gara avrebbe riportato la sostituzione del giocatore numero 4 con il numero 13, non presente tra i convocati.

Esaminati gli atti ufficiali del procedimento ed il contenuto del referto arbitrale, è chiaramente emerso come nella competizione di che trattasi la società Montespaccato, in violazione della normativa regolamentare vigente abbia effettuato n.8 sostituzioni anziché 7, così come consentito.

In particolare, dall'esame del rapporto di gara è chiaramente emerso come al 36' del secondo tempo, la società abbia sostituito il giocatore n.4 con il n.17, non emergendo in alcun documento ufficiale alcuna sostituzione con il n.13, come asserito nel reclamo.

Per quanto sopra, il reclamo non è meritevole di accoglimento alcuno.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giovanni Grauso

**20) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SETTEVILLE CASEROSSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PICISTRELLI ALESSIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 145 LND DELL'1/12/2021**

**(Gara: SETTEVILLE CASEROSSE – GUIDONIA del 28/11/2021 – Campionato Promozione)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 172 del 17/12/2021**

La A.S.D. Setteville Caserosse impugnava, davanti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di tre gare al proprio calciatore Alessio Picistrelli, "reo" di aver protestato vivacemente avverso una decisione di gioco del direttore di gara e di aver, lungamente offeso quest'ultimo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, oltre a sferrare calci verso la panchina occupata dalla propria squadra, al momento di abbandonare il terreno di gioco.

La Società reclamante, nella propria memoria difensiva, sosteneva che il Picistrelli si era reso artefice, nei confronti dell'arbitro, di un semplice sproloquio verbale e di aver compiuto, dopo il provvedimento di espulsione, unicamente gesti di stizza, determinati dalla consapevolezza di aver lasciato in inferiorità numerica la propria squadra; ritenendo, pertanto, eccessiva la squalifica per tre giornate comminate al proprio calciatore, chiedeva, conseguentemente, una riduzione della sanzione.

Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali e valutata la dinamica dei fatti, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto.

Ricordiamo a noi stessi che *"i rapporti degli ufficiali di gara ed i relativi supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"* (art. 61 comma 1 c.g.s.).

Chiarito ciò, dal referto arbitrale emerge che il calciatore Picistrelli, al 18° della seconda frazione di gioco, offendeva il direttore di gara dopo una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione iniziava ad offendere gravemente l'arbitro e nell'abbandonare il terreno di gioco colpiva con calci la panchina occupata dalla propria compagine.

Pertanto la condotta del suddetto calciatore non può essere catalogata a semplici gesti di stizza accompagnati da sproloqui (come sostiene la Società reclamante), ma ad offese gravi e reiterate indirizzate verso il direttore di gara.

In definitiva, pertanto, il provvedimento di squalifica per tre gare adottato dal Giudice sportivo di prime cure nei confronti del calciatore Alessio Picistrelli va confermato.

Per tutto quanto detto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE

F.to Giampaolo Pinto

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 dicembre 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA

**21) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO STUDENTESCA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO (UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALE) ED AMMENDA DI EURO 1030,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 115 C5 DEL 24/11/2021 (Gara: LIFE STYLE ACADEMY – PRO CALCIO STUDENTESCA del 21/11/2021 – Campionato Under 17 Calcio a 5 Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 180 del 23/12/2021**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo presentato dalla società Pro Calcio Studentesca avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.115 C5 del 24/11/2021 dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio LND, con il quale la stessa veniva sanzionata con l'esclusione dal Campionato di competenza (Under 17 Calcio a 5 Regionale), ed avverso il quale la società in questione reclamava in data 11/12/2021, valutando gli atti del fascicolo riscontrava che il reclamo in oggetto è stato inviato ai riferimenti e-mail pec tardivamente rispetto ai termini normativi di riferimento, e nella fattispecie oltre i cinque giorni decorrenti dalla data di uscita del comunicato riportante la sanzione dell'esclusione.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si aggiunge la assenza del richiesto invio del preavviso di reclamo, entro e non oltre i due giorni dall'uscita del comunicato ad oggetto.

Per l'effetto, lo stesso reclamo viene dichiarato inammissibile.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art. 76, comma 2 e 3 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 dicembre 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**18) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 148 LND DEL 2/12/2021**

**(Gara: CECCANO CALCIO 1920 – ALATRI CALCIO A R.L. dell'1/11/2021 – Campionato Promozione)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 184 del 30/12/2021**

Con il reclamo in epigrafe, la società Alatri Calcio ha avanzato gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva respinto il ricorso di primo grado con cui aveva chiesto la vittoria a tavolino nella gara contro il Ceccano Calcio 1920 del 1.11.2021 valevole per il campionato di Promozione.

A riguardo, la reclamante deduceva che il calciatore Matteo Adamo fosse stato cancellato dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente il 20.7.2020 per irreperibilità prima del tesseramento con il Ceccano proveniente dall'Alatri per svincolo, scoperta durante la notifica di un ricorso al TFN, Sez. Tesseramenti.

Egli pertanto non poteva essere tesserato, atteso che l'art. 40 delle NOIF richiede la residenza in un Comune italiano e che tale requisito doveva sussistere non solo al primo tesseramento, ma anche durante i successivi eventi quali aggiornamento di posizione per svincoli o trasferimenti a altra società.

Chiedeva, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata ovvero trasmettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti.

Pervenivano controdeduzioni della società Ceccano Calcio 1920, in cui si sosteneva che il tesseramento cui si riferisce l'obbligo della residenza in Italia è solo il primo, essendo gli ulteriori eventi solo degli aggiornamenti di posizione che non richiedono la verifica della permanenza di tale requisito e che comunque l'eventuale violazione non avrebbe influito sulla regolarità della gara.

In sede di audizione la società reclamante a mezzo dei propri legali reiterava le proprie difese, chiedendo l'accoglimento del gravame.

Interveniva anche il dirigente Fontana il quale deduceva che anche per i calciatori stranieri permane lo stesso numero di matricola ma debbono comunque produrre ogni anno il certificato di residenza.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

A riguardo è condivisibile la motivazione del Giudice Sportivo, secondo cui i calciatori italiani devono essere residenti in Italia al momento del tesseramento, mentre per i successivi aggiornamenti di posizione (per trasferimento o svincolo) tale necessità non è prevista tanto da non essere richiesta l'indicazione della residenza in sede di inserimento dei dati telematici.

Ma c'è di più.

Innanzitutto dagli atti non emerge che il calciatore Adamo non fosse residente in Italia poiché dal certificato prodotto risulta che egli fosse stato cancellato per irreperibilità (atto amministrativo emesso in base alle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione ovvero a seguito di ripetuti accertamenti) e non che si fosse trasferito all'estero.

A riguardo, l'art. 43 del codice civile prescrive che "la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale" e tale luogo può non coincidere con la residenza anagrafica - tenuta ai sensi dell'art. 1, L. 1228/1954 dai singoli Comuni ovvero dall'ANPR - che ha esclusivamente valore presuntivo, rendendo inopponibile a terzi in buona fede il raggiungimento della persona fisica in un determinato indirizzo.

Nel caso di specie, è palese che il sig. Adamo avesse dimora abituale in Italia nel periodo che ci

interessa, giocando prima per l'Alatri, poi per il Ceccano.

Ciò conferma, ai sensi della disciplina codicistica, la sua residenza in Italia rispettando, qualora applicabile, anche il requisito eventualmente posto dalle NOIF.

Peraltro, nella sentenza n. 0017/TFNST-2021-2022 del 20.10.2021, decidendo il ricorso presentato dall'Alatri Calcio che contestava lo svincolo di alcuni calciatori tra cui il sig. Adamo, il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti ha ritenuto ammissibile l'intervento nel procedimento del Ceccano Calcio, in quanto società presso la quale era tesserato anche il giocatore in questione.

Poiché il certificato attestante l'irreperibilità era allegato alla notifica del ricorso e quindi era a conoscenza del Tribunale, tale decisione ha confermato – seppur incidentalmente – la regolarità del tesseramento del calciatore.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

**IL RELATORE**

F.to Livio Zaccagnini

**IL PRESIDENTE**

F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 14 gennaio 2022**

**IL SEGRETARIO**

Claudio Galieti

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO**

Vincenzo Calzolari